

Contratto

di partecipazione al programma «Teleriscaldamento»

fra

Fondazione per la protezione del clima
e la compensazione di CO₂ KliK
Freiestrasse 167
8032 Zurigo

Fondazione

e

Partecipante

Sommario

1. Scopo e oggetto del contratto	3
2. Definizioni	3
3. Componenti del contratto	4
4. Piano	5
5. Impegno di svolgimento del programma	5
6. Requisiti e condizioni	5
7. Attestati	6
8. Diritto di verifica della Fondazione	6
9. Indennità e condizioni di pagamento	6
10. Diritto di recesso della Fondazione	7
11. Diritto di recesso del Partecipante	8
12. Conseguenze legali del recesso	8
13. Comunicazioni fra le parti	8
14. Comunicazione	9
15. Entrata in vigore e durata del contratto	9
16. Disposizioni generali	10
17. Diritto applicabile e risoluzione di controversie	10
Elenco degli allegati	11

1. Scopo e oggetto del contratto

1. La Fondazione agisce da raggruppamento di compensazione ai sensi della Legge sul CO₂. Essa gestisce il programma «Teleriscaldamento» approvato ai sensi dell'Ordinanza sul CO₂ dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) allo scopo di computare, in adempimento del suo obbligo di compensazione, gli attestati emessi per le riduzioni di emissioni ottenute nel quadro del programma.
2. Il Partecipante intende costruire e operare una rete di calore in grado di conseguire riduzioni di emissioni computabili nel quadro del programma.
3. Oggetto del contratto sono l'ammissione del piano nel programma «Teleriscaldamento», i doveri che ne derivano per il Partecipante e l'indennità versata dalla Fondazione al Partecipante.

2. Definizioni

Nel presente contratto, come pure negli altri documenti contrattuali, la terminologia utilizzata assume i seguenti significati fintanto che il contesto non suggerisca altro:

«**Indennità**» è il compenso versato dalla Fondazione al Partecipante per la cessione alla Fondazione di tutti gli attestati risultanti dal piano e rilasciati dall'UFAM.

«**Allegato**» è il documento allegato al presente contratto in cui viene identificato il piano (posizione geografica, gestore e descrizione delle misure) e in cui viene esposto che il piano corrisponde ai criteri di ammissione del programma.

«**Attestato**» è il documento rilasciato dall'UFAM in applicazione dell'Ordinanza sul CO₂ che conferma le riduzioni di emissioni comprovate. Gli attestati sono rilasciati elettronicamente nel Registro dello scambio di quote di emissioni della Confederazione (in tonnellate di CO₂ equivalenti, CO₂e).

«**Esercizio**» significa l'esercizio ininterrotto del piano, inclusa la manutenzione, da parte del Partecipante durante la validità del contratto.

«**Autorizzazioni**» significa tutte le autorizzazioni aventi valore legale e senza espressione di riserve, rilasciate dalle autorità competenti in applicazione delle disposizioni e prescrizioni legali vigenti per la realizzazione, l'uso e/o l'esercizio del piano.

«**Attestati stimati**» significa l'insieme degli attestati che si prevede di ottenere con il piano e che in virtù del presente contratto saranno ceduti alla Fondazione.

«**Prezzo**» significa l'importo in CHF convenuto nel presente contratto e versato dalla Fondazione al Partecipante per ogni tonnellata di riduzione di CO₂ realizzata direttamente dall'esercizio del piano e comprovata mediante attestato.

«**Programma**» si riferisce al programma **Nome programma** gestito dalla Fondazione e registrato presso l'UFAM sotto il numero **numero UFAM**.

«**Partecipante**» significa la persona fisica o giuridica che conclude il contratto con la Fondazione.

«**Sanzione**» significa l'importo in CHF per ogni tonnellata di CO₂ non compensata da versare alla Confederazione ai sensi della Legge sul CO₂ in caso di mancato adempimento del proprio obbligo di compensazione (prestazione sostitutiva).

«**Manutenzione**» significa la manutenzione, riparazione e continua verifica del piano da parte del Partecipante per il suo esercizio, in particolare anche le misure che consentono di garantire e mantenere la sicurezza e lo stato della tecnica applicabile nonché la conformità legale del piano.

«**Piano**» significa il piano di riduzione delle emissioni realizzato e gestito in Svizzera dal Partecipante conformemente al contratto.

«**Contratto**» significa il presente documento contrattuale incluso l'allegato 1. L'ordine di applicazione dei documenti contrattuali è disciplinato nel contratto.

«**Numero di piano**» è il numero di identificazione assegnato al piano al momento dell'iscrizione sul sito del programma e visibile pubblicamente.

I termini utilizzati nel presente contratto e non definiti nell'elenco qui sopra assumono il significato di cui nelle disposizioni dell'Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ del 30 novembre 2012 (stato al 1° gennaio 2018, RS 641.711).

3. Componenti del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto il presente documento di contratto e l'allegato 1 al contratto stesso.
2. Se singoli componenti del contratto di cui alla cifra 3.1 si contraddicono, il presente documento di contratto ha precedenza sull'allegato.

4. Piano

Il piano è qualificato come segue:

Numero del piano	██████████
Nome del piano	████████████████████
Breve descrizione	████████████████████

Si applicano inoltre i dati sul piano di cui all'allegato 1.

5. Impegno di svolgimento del programma

La Fondazione s'impegna a svolgere il programma per la durata di validità del contratto. Essa assicura che siano inoltrati i rapporti di monitoraggio all'UFAM per le riduzioni di emissioni ottenute con il piano durante la validità del contratto e che al Partecipante sia versato un'indennità per gli attestati rilasciati.

6. Requisiti e condizioni

1. Il Partecipante si impegna a realizzare e a gestire il piano secondo le indicazioni di cui nell'allegato 1. Eventuali divergenze sono da comunicare alla Fondazione non appena si profilano.
2. Il Partecipante si impegna ad osservare le disposizioni e prescrizioni di legge vigenti. Spetta al Partecipante ottenere e mantenere aggiornate le autorizzazioni.
3. Il Partecipante è tenuto a proprie spese a rilevare tutti i dati di monitoraggio richiesti allo scopo di poter determinare annualmente le riduzioni di emissioni conformemente alle disposizioni della Fondazione. Il Partecipante trasmette i dati di monitoraggio richiesti, secondo le istruzioni della Fondazione, e conferma la validità dei dati rilevati per il precedente periodo di monitoraggio.
4. Il Partecipante assicura che i documenti di prova a conferma dei dati rilevati siano a disposizione e siano presentati su richiesta.
5. Il Partecipante è tenuto a sostenere la Fondazione e i terzi incaricati nel loro lavoro in relazione al programma. In particolare il Partecipante è tenuto a comunicare tutti i dati relativi al contratto e al piano che lo concernono conformemente alle disposizioni della Fondazione e ad aggiornarli dopo ogni rilascio di attestati oppure una volta per anno civile entro il 30 novembre.

7. Attestati

1. La Fondazione e il Partecipante stimano che il piano genererà le seguenti quantità di attestati:

Nel 2018:t CO₂e

Nel 2019:t CO₂e

Nel 2020:t CO₂e

Nel 2021:t CO₂e

Nel 2022:t CO₂e

Nel 2023:t CO₂e

Nel 2024:t CO₂e

Nel 2025:t CO₂e

Nel 2026:t CO₂e

Nel 2027:t CO₂e

Nel 2028:t CO₂e

Nel 2029:t CO₂e

Nel 2030:t CO₂e

2. Il Partecipante s'impegna a non chiedere alcun indennizzo del plusvalore ecologico per la vendita dell'energia generata dal piano.
3. Se dopo il rilascio di attestati il totale di tutti gli attestati rilasciati fino a quel momento e della cifra aggiornata secondo la cifra 6.5. di attestati ancora attesi diverge di oltre il 20% dal totale indicato alla cifra 7.1, si dovrà adattare opportunamente la cifra 7.1.

8. Diritto di verifica della Fondazione

La Fondazione ha il diritto di verificare che il piano sia stato realizzato e che sia operativo. In questo senso il Partecipante, previo accordo e nel rispetto del regolamento interno e del segreto d'affari, concede alla Fondazione l'accesso ai locali in cui sono eseguiti i lavori contrattuali nonché la possibilità di visionare i lavori stessi.

9. Indennità e condizioni di pagamento

9.1 Determinazione dell'indennità

La Fondazione versa al Partecipante un'indennità conformemente alle disposizioni di contratto. L'indennità è calcolata in base al prezzo di CHF 100 per tonnellata di CO₂. Il calcolo viene effettuato individualmente per ogni anno civile in base agli attestati rilasciati dall'UFAM per il piano.

9.2 Ammontare dell'indennità

L'indennità è l'unico corrispettivo pagato dalla Fondazione per la cessione alla Fondazione degli attestati ottenuti mediante il piano. La Fondazione non si assume alcune spese che il Partecipante sostiene in relazione alla realizzazione e all'esercizio del piano. L'indennità comprende in particolare anche tutti i contributi di diritto pubblico, ad eccezione dell'imposta svizzera sul valore aggiunto.

9.3 Versamento dell'indennità

1. L'indennità è dovuta una volta che la Fondazione ha comunicato al Partecipante il rilascio di attestati e che i dati relativi al contratto e al piano sono stati aggiornati conformemente alla cifra 6.5. A questo punto il partecipante emette una fattura alla Fondazione.
2. La fattura conforme all'IVA del Partecipante al programma contiene le seguenti informazioni obbligatorie: numero del piano e nome del piano, anno civile a cui si riferisce il rilascio, numero di attestati qualificati, prezzo per attestato, ammontare dell'indennità.
3. La Fondazione è tenuta a pagare l'indennità entro 30 giorni dalla ricezione della fattura corretta del Partecipante al programma. Il versamento bancario va effettuato al più tardi con valuta pari al giorno di scadenza.

10. Diritto di recesso della Fondazione

In ognuno dei seguenti casi, la Fondazione ha il diritto in qualsiasi momento e con effetto immediato di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta:

- (i) Il Partecipante non adempie uno o più suoi obblighi di cui alla cifra 6, neanche entro la scadenza della proroga appropriata concessa per consentirne l'adempimento successivo.
- (ii) L'UFAM non rilascia attestati per le riduzioni di emissioni comprovate perché il loro plusvalore ecologico è già stato indennizzato (cifra 7.2).
- (iii) Il Partecipante fornisce contro ogni buonsenso delle false indicazioni alla Fondazione.
- (iv) Il Partecipante è manifestamente insolvente.
- (v) L'esercizio del piano è interrotto per motivi non attribuibili ad alcuna delle parti e l'interruzione dura più di 90 giorni.
- (vi) Il Partecipante non adempie i suoi obblighi relativi alla comunicazione ai sensi della cifra 14.3, neanche entro la scadenza della proroga appropriata concessa per consentirne l'adempimento successivo.
- (vii) L'UFAM annulla la sua decisione di riconoscimento della Fondazione come raggruppamento di compensazione.

11. Diritto di recesso del Partecipante

In ognuno dei seguenti casi, il Partecipante ha il diritto, mediante dichiarazione scritta, di recedere dal contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato:

- (i) la Fondazione viola un importante impegno contrattuale e non adempie tale impegno neanche entro la scadenza della proroga appropriata concessa per consentirne l'adempimento successivo;
- (ii) la Fondazione è manifestamente insolvente;
- (iii) l'esercizio del piano è interrotto per motivi non attribuibili ad alcuna delle parti e l'interruzione dura più di 90 giorni.

12. Conseguenze legali del recesso

1. Se è la Fondazione a recedere dal contratto, la Fondazione è tenuta a versare al Partecipante l'indennità, fintanto che l'indennità sia dovuta prima del momento del recesso.
2. Se il Partecipante recede dal contratto per il motivo di cui alla cifra 11 (i) o (ii), la Fondazione è tenuta a risarcire il Partecipante per i danni subiti.
3. Se la Fondazione recede dal contratto per il motivo di cui alla cifra 10 (v) o se il Partecipante recede dal contratto per il motivo di cui alla cifra 11 (iii), le parti non possono far valere alcun diritto nei confronti dell'altra parte, qualunque ne sia la causa. Resta riservata unicamente la cifra 12.1.
4. Se la Fondazione recede dal contratto per il motivo di cui alla cifra 10 (ii), il Partecipante è tenuto a risarcire la Fondazione per la subita perdita di attestati. In un tale caso, la Fondazione può scegliere se esigere dal Partecipante una sostituzione reale, ossia la fornitura di attestati per un ammontare pari alla perdita di attestati, oppure la sanzione meno il prezzo per ogni attestato perso.
5. Il presente contratto disciplina esplicitamente e in modo esaustivo i diritti rivendicati dal Partecipante in relazione al contratto o al suo mancato adempimento doveroso. Si escludono altre rivendicazioni di diritti del Partecipante.

13. Comunicazioni fra le parti

1. Le comunicazioni riguardanti il contratto vanno trasmesse come segue:

a) Comunicazioni per la Fondazione: Fondazione KliK
Freiestrasse 167
8032 Zurigo

b) Comunicazioni per il Partecipante:

.....
.....
.....
.....

2. Per il rispetto delle scadenze legali o contrattuali è determinante il momento in cui il destinatario riceve la comunicazione.

14. Comunicazione

1. La Fondazione è autorizzata a trasmettere copia del contratto all'UFAM e all'organismo di verifica.
2. La Fondazione ha il diritto, nel rispetto della cifra 14.4, di divulgare le seguenti informazioni: numero del piano e nome del piano, allegato 1, stato attuale del piano, riduzioni di emissioni (attese e indennizzate) del piano, rapporti di monitoraggio e rapporti di verifica del programma. La Fondazione può divulgare altre informazioni in aggiunta a quelle summenzionate solo previo comune accordo con il Partecipante.
3. Nella comunicazione con i terzi riguardo al piano, il Partecipante ha l'obbligo di menzionare esplicitamente il sostegno finanziario fornito dalla Fondazione. Se il Partecipante redige informazioni scritte sul piano, dovrà utilizzare anche il logo della Fondazione o indicare chiaramente la partecipazione della Fondazione. Il Partecipante concede alla Fondazione la possibilità di verificare, prima della pubblicazione di tali informazioni, che siano stati osservati tali obblighi.
4. Nelle attività di comunicazione esterna, ogni parte tutela i segreti d'affari dell'altra parte, Ciò vale segnatamente per i costi d'investimento e i costi per l'esercizio del piano.

15. Entrata in vigore e durata del contratto

1. Il contratto entra in vigore con la firma da parte dei rappresentanti ufficiali delle due parti.
2. Con riserva del recesso di una delle parti, il contratto dura fino al 31 dicembre 2030.
3. Dopo l'entrata in vigore al 1° gennaio 2021 della revisione dell'Ordinanza sul CO₂, le parti contrattuali verificano di comune accordo se occorre adattare il presente contratto.

4. L'indennità per gli attestati rilasciati per le riduzioni di emissioni ottenute durante il periodo di validità del contratto è dovuta anche qualora il contratto non dovesse più essere in vigore al momento dell'esigibilità dell'indennità.
5. Se la Fondazione intende continuare il programma anche dopo il 31.12.2030, essa ne informa per iscritto il Partecipante entro il 31.12.2030. Il contratto è quindi esteso automaticamente per la durata precisata dalla Fondazione. Seguendo tale procedura la Fondazione può estendere il contratto per un numero illimitato di volte.

16. Disposizioni generali

16.1 Aggiunte e modifiche

Il contratto disciplina in modo esaustivo i diritti e i doveri delle parti relativi all'oggetto del contratto. È richiesta la forma scritta per qualsiasi modifica o aggiunta al contratto. Le parti possono modificare la presente disposizione solo per iscritto.

16.2 Nessuna decadenza

Se una parte rinuncia, in una determinata situazione, ad esercitare un diritto contrattuale, questo non va considerato come rinuncia generale all'esercizio di quel diritto o di un altro diritto.

16.3 Cessione

La cessione ad un terzo di diritti e obblighi risultanti o legati al contratto richiede l'approvazione scritta a priori dell'altra parte.

16.4 Nullità parziale

La nullità di una o più disposizioni del contratto non pregiudica la validità delle rimanenti disposizioni. Le disposizioni nulle vanno sostituite da nuove disposizioni il più possibile affini allo scopo economico della disposizione nulla conformemente all'intenzione iniziale delle parti.

17. Diritto applicabile e risoluzione di controversie

17.1 Diritto applicabile

Il contratto è soggetto al diritto svizzero.

17.2 Risoluzione di controversie

Le controversie risultanti dal contratto sono giudicate dal Tribunale commerciale del Canton Zurigo. In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca.

Elenco degli allegati

Allegato 1 Informazioni specifiche sul piano

Luogo e data:

.....

.....

Fondazione KliK

[Partecipante]

.....

Dr. Marco Berg, Direttore

.....

.....

Gaëlle Fumeaux,
Responsabile Svizzera romanda e Ticino

.....

